



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97199 Ragusa – Tel. 0932 676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

Ord. N. 497 Del 15-07-2019

Oggetto: Ordinanza sindacale delimitazione arenile, adiacente molo di ponente del porto turistico di Marina di Ragusa (mq 250 circa), per cani a Marina di Ragusa.

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenute presso questo Ente diverse richieste, presentate da singoli e da associazioni animaliste, con cui è stata rappresentata la necessità di consentire ai proprietari e/o detentori di cani di accedere alle spiagge di Marina di Ragusa;

LETTA la sentenza del Tar del Lazio n. 176 dell'11 marzo 2019 secondo cui – in relazione all'ordinanza sindacale, oggetto del ricorso, riguardante il divieto di portare in spiaggia cani e/o animali – secondo cui *“l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante **regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge**, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”*;

DATO ATTO che, nella predetta sentenza, si legge che solo una congrua **motivazione** che giustifichi il divieto assoluto di portare cani in spiaggia da parte della pubblica amministrazione, potrebbe legittimare un'ordinanza restrittiva precisando che l'ordinanza sindacale dovrebbe anche specificare quali cautele di **comportamento** siano necessarie per la tutela dell'**igiene delle spiagge** o l'incolumità dei bagnanti;

RITENUTO necessario dare avvio alla necessaria procedimentalizzazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti tenendo conto della massimizzazione dell'interesse pubblico prevalente, rappresentato nella presente fattispecie dalla necessità di tutelare il diritto dei bagnanti a non avere in spiaggia animali e, nel contempo, garantire il diritto dei proprietari e/o detentori di portare i propri animali in appositi arenili delimitati, precisando che potranno accedere i cani che siano iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito "microchip", fermo restando che i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e i proprietari/detentori avranno l'obbligo di portare con sé una museruola, così come previsto dalle leggi in materia, oltre a palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni;

VISTO il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

VISTO l'art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall'art.8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di consentire il libero accesso di animali limitatamente all'arenile adiacente molo di ponente del porto turistico di Marina di Ragusa (mq 250 circa) di cui all'allegata planimetria, come da segnaletica appositamente collocata.

Possono accedere i cani che siano iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito "microchip", fermo restando che resta a carico del proprietario e/o detentore di cani di mantenere gli stessi al guinzaglio e di portare con sé una museruola, così come previsto dalle leggi in materia, oltre a palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato la cui violazione comporta la sanzione amministrativa che va da euro 25,00 ad euro 500,00 (Sanzione pari ad euro 50,00 – doppio del minimo).

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, dando mandato al responsabile dell'Ufficio Stampa dell'ente di dare ampia diffusione della presente ordinanza anche su periodici e/o quotidiani locali.

La presente ordinanza ha efficacia dal 22 luglio al 8 settembre 2019.

AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- 1) UTG/Prefettura di Ragusa;
- 2) Questura di Ragusa;
- 3) Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- 5) Comando di Polizia Locale di Ragusa per gli aspetti di specifica competenza, ivi compresa apposizione segnaletica;
- 6) Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- 7) All'ing. Licitra Carmelo, responsabile ufficio mobilità;
- 8) Al Responsabile Ufficio Stampa per la massima pubblicizzazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 15 luglio 2019

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cassi





Prova con "distribut...



SP88

Via Cavallero



**Invictus Sicily noleggio
e locazione barche a vela**



VAI

Google

Esplora Marina di Ragusa